



23088-23

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

STEFANO APRILE	- Presidente -	Sent. n. sez. 1012/2023
GIACOMO ROCCHI		CC - 23/03/2023
GAETANO DI GIURO		
FRANCESCO ALIFFI	- Relatore -	R.G.N. 5081/2023
DANIELE CAPPUCCIO		

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

DE WITT CLAUDIO nato a ROMA il 10/06/1973

avverso l'ordinanza del 16/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA

udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

lette le conclusioni del PG FRANCESCA CERONI ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l'istanza con cui Claudio De Witt aveva chiesto applicarsi la misura dell'affidamento in prova di cui all'art. 94 T.U. stup. ovvero il differimento della pena, anche nelle forme della detenzione domiciliare, ai sensi degli artt. 147, 148 cod. pen. e 47-ter Ord. pen.

A ragione della decisione osserva che il condannato, a prescindere dall'accertata condizione di tossicodipendenza e della patologia mentale da cui risulta essere affetto (disturbo della personalità che ha determinato nel processo di cognizione il riconoscimento della seminfermità mentale), è attualmente persona socialmente pericolosa per essere stato negli ultimi anni più volte tratto in arresto o sottoposto a misura cautelare. In una occasione, il 14 giugno 2013,

era stato arrestato per reati commessi quando si trovava ristretto presso una comunità terapeutica e non si è comunque mai attivato per risolvere le problematiche di tossicodipendenza.

2. Ricorre De Witt, per il tramite dei difensori di fiducia, articolando tre motivi per violazione di legge, in relazione agli artt. 2, 3, comma 1, 27, comma 3, e 32 Cost., 3 CEDU, 147, 148 cod. pen. e 47-ter Ord. pen., 94 T.U., stup. e vizio della motivazione trattati congiuntamente, di seguito enunciati nei limiti previsti dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

Secondo il ricorrente, l'ordinanza impugnata, oltre a non confrontarsi con le valutazioni espresse dai diversi consulenti e periti che avevano concordemente rappresentato, sia nel processo di cognizione che nella fase esecutiva, l'incompatibilità tra la salute psichica di De Witt ed il regime carcerario, ha formulato il giudizio di pericolosità sulla base di informazioni non attuali e comunque smentite dagli esiti giudiziari dei processi.


De Witt, come evidenziato dalla memoria difensiva ignorata dal Tribunale, al momento dell'arresto del 14 giugno 2013, stava scontando la misura alternativa dell'affidamento in prova in casi particolari di cui all'art. 94 T.U. stup. Tale misura, in un primo tempo provvisoriamente revocata a causa dell'arresto, era stata successivamente riapplicata a seguito di annullamento dell'ordinanza applicativa della misura cautelare da parte del Tribunale del riesame per carenza di gravità indiziaria. De Witt infine era stato definitivamente assolto dalle accuse.

Il percorso motivazionale sull'inaffidabilità e pericolosità del condannato risulta, quindi, fondato su un dato fattuale in stridente contraddizione con la documentazione in atti e, per di più, non tiene conto che la misura alternativa, una volta riapplicata, era stata integralmente scontata da De Witt con esito positivo.

L'apparato giustificativo a sostegno del rigetto della richiesta della detenzione umanitaria è solo apparente: nulla si dice sulle caratteristiche della patologia psichiatrica, nonostante dalla documentazione medica risulti la sua incompatibilità con la necessaria finalità rieducativa del trattamento detentivo, che, per tale ragione, è qualificabile come contrario al senso di umanità.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Ritiene il Collegio che i motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente in ragione della connessione logica delle questioni poste, sono infondati per le ragioni di seguito enunciate.



2. Entrambe le misure richieste sono state rigettate correttamente valutando come ostativa l'attuale elevata pericolosità del condannato.

Un giudizio prognostico che escluda la capacità del condannato di porre in essere ulteriori condotte illecite costruisce condizione indispensabile sia per la concessione dell'affidamento in prova di cui all'art. 94 T.U. stup. sia per differimento della pena per ragioni di salute, anche nelle forme della detenzione domiciliare.

2.1. Con riferimento all'affidamento in prova al servizio sociale, richiesto per ragioni terapeutiche a norma dell'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che, ove ricorrano i presupposti soggettivi ed oggettivi per l'applicazione dell'istituto indicati dalla citata disposizione, il giudice è chiamato ad effettuare una complessa valutazione circa il probabile conseguimento delle finalità del programma terapeutico, tenendo conto della pericolosità del condannato e dell'attitudine del trattamento a realizzare un suo effettivo reinserimento sociale (Sez. 1, n. 48041 del 09/10/2018, Massimino, Rv. 274665 - 01; Sez. 1, n. 46810 del 06/11/2012, Barbagallo, Rv. 253855 - 01).

2.2. Quanto al differimento della pena, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 99 del 2019, partendo dal presupposto che «la malattia psichica è fonte di sofferenze non meno della malattia fisica» e che le patologie psichiche possono aggravarsi e acutizzarsi a causa della reclusione («la sofferenza che la condizione carceraria inevitabilmente impone di per sé a tutti i detenuti si acuisce e si amplifica nei confronti delle persone malate, sì da determinare, nei casi estremi, una vera e propria incompatibilità tra carcere e disturbo mentale») fino ad assurgere a vero e proprio trattamento inumano o degradante ovvero a trattamento contrario al senso di umanità, secondo le espressioni usate dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione italiana (tra le altre, Corte EDU, seconda sezione, sentenza 17 novembre 2015, 2 Bamouhammad contro Belgio, paragrafo 119, e Corte EDU, grande camera, sentenza 26 aprile 2016, Murray contro Paesi Bassi, paragrafo 105), ha ritenuto necessario ripristinare un adeguato bilanciamento tra le esigenze di difesa della collettività, che deve essere protetta dalla potenziale pericolosità di chi è affetto da alcuni tipi di patologia psichiatrica, e la necessità di garantire il diritto alla salute dei detenuti (art. 32 Cost.).

In quest'ottica, il Giudice delle leggi ha assegnato espressamente alla misura alternativa della detenzione domiciliare "umanitaria" o "in deroga" il ruolo di colmare le carenze presenti nell'ordinamento penitenziario.

Anche nel caso di "infermità psichica grave", pertanto, l'istituto della detenzione opera come «uno strumento intermedio e più duttile tra il mantenimento della detenzione in carcere e la piena liberazione del condannato


(conseguente al rinvio): permettendo così di tener conto della eventuale pericolosità sociale residua di quest'ultimo e della connessa necessità di contemperamento delle istanze di tutela del condannato medesimo con quelle di salvaguardia della sicurezza pubblica» (Corte cost. ordinanza n. 255 del 2005; Sez. 1, n. 5 aprile-16 settembre 2016, n. 38680). Ne segue, prosegue la Consulta nella sentenza n. 99 del 2019, che il Tribunale di sorveglianza investito della richiesta di differimento della pena dovrà verificare «anche in base alle strutture e ai servizi di cura offerti all'interno del carcere, alle esigenze di salvaguardia degli altri detenuti e di tutto il personale che opera negli istituti penitenziari, se il condannato affetto da grave malattia psichica sia in condizioni di rimanere in carcere o debba essere destinato a un luogo esterno, ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen., fermo restando che ciò non può accadere se il giudice ritiene prevalenti, nel singolo caso, le esigenze della sicurezza pubblica».

È pacifico che ai sensi dell'art. 147, quarto comma, cod. pen. («Il provvedimento di cui al primo comma non può essere adottato o, se adottato, è revocato se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti»), la presenza di indici di pericolosità sociale costituisce un elemento ostativo al differimento facoltativo dell'esecuzione della pena che, come chiarito dalla sentenza della Corte costituzionale citata in premessa, può, in concreto, assumere carattere prevalente anche rispetto alla tutela del diritto alla salute del detenuto.

3. Il Tribunale di sorveglianza si è uniformato ai richiamati principi ed ha dato conto della scelta con apparato argomentativo che si sottrae alle censure di logicità dedotte dal ricorrente.

L'elevata pericolosità sociale del condannato è stata desunta da elementi sintomatici di sicura affidabilità quali: l'entità della pena ancora da scontare; i precedenti penali per fatti gravi commessi anche in epoca recente; l'inserimento in un radicato circuito di spaccio di cocaina in cui, come si evince dalle captazioni, le operazioni riguardavano ingenti quantità di stupefacenti, parte delle quali sottoposte a sequestro, e le persone coinvolte, tra cui lo stesso De Witt., potevano ricorrere all'uso delle armi per recuperare i crediti dai debitori insolventi; il mancato svolgimento di attività lavorativa lecita; i ripetuti arresti, uno dei quali avvenuto per condotte, sempre in violazione della disciplina degli stupefacenti, commesse in costanza di applicazione dell'affidamento in prova presso una comunità terapeutica.

Le obiezioni difensive non sono state trascurate, ma considerate recessive e comunque non idonee ad incidere sull'esito negativo della prognosi, ancorata ad una pluralità di elementi e non soltanto a quelli, secondari e non decisivi, interessati alle censure, come la sopravvenuta assoluzione dall'addebito che aveva



giustificato l'arresto presso la comunità di recupero e l'esito positivo di una precedente misura ex art. 94 T.U. stup.

Anche caratteristiche della patologia psichiatrica sono state adeguatamente valutate alla luce dei pareri forniti dagli esperti ed ai sanitari che hanno avuto in cura il condannato e la pericolosità ad essa correlata è stata considerata fronteggiabile, nell'ambito del necessario bilanciamento tra le esigenze di cura del condannato e quelle di difesa sociale, unicamente con la misura carceraria.

D'altra parte, nei passi riportati nel ricorso, né il perito nominato nel giudizio di merito né i consulenti di parte né i sanitari del carcere hanno espresso giudizi di incompatibilità delle condizioni di salute del De Witt con il carcere, anche sotto il profilo della contrarietà del trattamento detentivo al senso di umanità, o comunque diretti a negare o a ridimensionare la pericolosità sociale del condannato detenuto, limitandosi ad auspicare il suo inserimento in una comunità terapeutica quale strumento più idoneo per risolvere il problema della dipendenza dalle sostanze stupefacenti e per un migliore reinserimento sociale.

4. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali


**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, in Roma 23 marzo 2023.

Il Consigliere estensore

Francesco Aliffi



Il Presidente

Stefano Aprile



**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**Prima Sezione Penale**  
Depositata in Cancelleria oggi  
Roma, li 26-05-2023  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Marina Caricagni